

“ADOTTA UNA STRADA”

REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA LA RIQUALIFICAZIONE L’AFFIDAMENTO E LA
CURA DI SPAZI URBANI DEL COMUNE DI NAPOLI

Testo coordinato con gli emendamenti approvati nel corso della seduta consiliare del 16 luglio 2015

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. L’Amministrazione Comunale, consapevole che la partecipazione diretta dei cittadini alla progettazione, alla manutenzione ed alla cura degli spazi urbani garantisce un miglioramento complessivo della qualità urbana, con il presente Regolamento intende disciplinare la progettazione partecipata, la riqualificazione, l’affidamento e la cura di aree urbane di proprietà pubblica, o comunque nella disponibilità dell’Ente, da parte di cittadini, condomini, imprese, associazioni ed altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, in forma individuale o consorziata, ovvero organizzati in Comitati Civici o l’associazione dei cittadini residenti, come meglio indicati all’art. 4 (soggetti proponenti).
2. I progetti di riqualificazione, manutenzione e cura degli spazi urbani dovranno rispettare le destinazioni urbanistiche vigenti, e gli oneri economico-finanziari per la loro realizzazione dovranno essere sostenuti dai soggetti proponenti.
3. L’Amministrazione Comunale considera la manutenzione degli spazi pubblici e la cura del decoro urbano una priorità della propria azione. La partecipazione diretta dei cittadini ai programmi di manutenzione e cura degli spazi urbani, secondo le modalità del presente Regolamento, è, quindi, da considerare attività ulteriore alla ordinaria attività di manutenzione e cura che resta in capo alla Amministrazione Comunale.
4. L’affidamento degli spazi urbani di competenza delle Municipalità avverrà di concerto con la Municipalità.
5. Gli Enti pubblici operanti nel territorio comunale e le società partecipate del comune di Napoli, potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 2

OGGETTO E DISCIPLINA

1. L’affidamento prevede l’assegnazione a soggetti individuali o consorziati ovvero ai soggetti organizzati secondo le disposizioni di cui all’art. 4, di spazi ed aree di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell’Ente, nel rispetto delle normativa vigente.



2. L'affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata *"Convenzione per la riqualificazione, l'affidamento e la cura di spazi urbani"*, con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7. ed al rispetto delle prescrizioni e degli impegni indicati nell'apposita delibera di Giunta Comunale che approva il progetto definitivo di riqualificazione e/o manutenzione ed autorizza alla sottoscrizione della convenzione. Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto affidatario si assume gli oneri finanziari necessari alla realizzazione delle opere e alla manutenzione delle aree per tutta la durata della Convenzione.

3. L'area urbana oggetto di interventi di riqualificazione, secondo le norme contenute nel presente Regolamento, mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

4. L'affidamento dell'area non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni all'uso dell'area da parte del pubblico.

5. Dall'affidamento sono escluse le aree verdi che possono essere affidate a terzi attraverso il disciplinare di assegnazione approvato con delibera consiliare n. 32 del 31/07/2012 e delle aiuole il cui affidamento è disciplinato dalla delibera consiliare n. 48 del 21/12/2011.

ARTICOLO 3

AREE AMMESSE

Ai fini del presente Regolamento, per spazi urbani si intendono tutte le aree di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Ente, destinate ad uso pubblico e/o a pubblico servizio. ad esclusione delle aree verdi e delle aiuole, il cui affidamento è già regolamentato dalle delibere consiliari n. 32 del 31/07/2012 e n. 48 del 21/12/2011.

ARTICOLO 4

SOGGETTO PROPONENTE

1. Sono soggetti titolati a proporre progetti di manutenzione, cura e riqualificazione fino ad un impegno economico annuo pari ad € 30.000 tutti i cittadini e le persone fisiche e giuridiche (a modo di esempio non esaustivo: i cittadini residenti nell'area interessata dal progetto, i condomini, le istituzioni scolastiche, le parrocchie e gli enti religiosi, le associazioni, gli operatori commerciali, le istituzioni, gli enti pubblici), singolarmente o in forma consorziata, operanti nel territorio oggetto della proposta.



2. Per i progetti che comportano un impegno economico annuo stimato superiore ad € 30.000 il soggetto titolato a proporre il Progetto di riqualificazione, manutenzione e cura è il Comitato civico e/o associazioni di cittadini residenti, costituite secondo i principi di democrazia e trasparenza
3. Il Comitato civico e/o associazioni di cittadini residenti, costituite secondo i principi di democrazia e trasparenza, deve essere composto in maggioranza da soggetti residenti o operanti nell'area interessata dal Progetto.
4. Possono partecipare al Comitato civico e/o associazioni di cittadini residenti, in forma assolutamente volontaria e non vincolante tutti i cittadini residenti nell'area interessata dal progetto, i condomini, le istituzioni scolastiche, le parrocchie e gli enti religiosi, le associazioni, gli operatori commerciali, le istituzioni, gli enti pubblici, e ogni altra persona fisica, soggetto giuridico operante, avente interesse nell'area.
5. Il Comitato civico o l'associazione di cittadini residenti devono dotarsi di un apposito statuto che regolamenti i diritti e i doveri dei singoli partecipanti, le finalità di solidarietà sociale finalizzate alla progettazione partecipata, la riqualificazione, l'affidamento e la cura di spazi urbani del comune di Napoli
6. Il Comitato civico o l'associazione di cittadini residenti devono essere costituiti ed organizzati secondo i seguenti principi di democrazia, di trasparenza e di proporzionalità: ogni soggetto, singolo o associato, indipendentemente dall'impegno economico assunto, dovrà poter concorrere con pari diritti e dignità alle scelte del Comitato o dell'associazione di cittadini residenti; l'adesione al Comitato civico o all'associazione di cittadini residenti dovrà essere sempre possibile, anche successivamente alla stipula della Convenzione e alla realizzazione dei lavori, purché vengano proporzionalmente assunti dal nuovo aderente i medesimi impegni economici sostenuti dagli altri membri del Comitato civico o dell'associazione di cittadini residenti

ARTICOLO 5

INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento contenute nel Progetto possono comprendere:

1. *la manutenzione ordinaria e la cura dell'area*, cioè la tutela igienica, la pulizia delle piazze e dei marciapiedi, la manutenzione ordinaria delle strade, la riparazione ed il ripristino degli arredi urbani già esistenti, l'animazione culturale, la realizzazione di murali, graffiti e l'installazione di opere artistiche, ed ogni altro intervento manutentivo e migliorativo nel rispetto della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.

2. *la riqualificazione e manutenzione*, cioè un intervento che, oltre la manutenzione ordinaria e la cura dell'area di cui al comma 1 del presente articolo, preveda interventi rivolti alla riqualificazione e valorizzazione.

3. E' fatto divieto di esercitare qualsiasi prerogativa o diritto di prevalenza nella funzione d'uso dell'area interessata che non siano preventivamente autorizzate dal Comune di Napoli.

ARTICOLO 6

PROCEDURA

1. Il procedimento amministrativo si attiva con la presentazione da parte dei soggetti indicati all'art. 4 presso il Protocollo Generale del Comune, indirizzata al Sindaco, al Servizio Qualità dello spazio urbano ed alla Municipalità territorialmente competente, della idea/progetto di riqualificazione, manutenzione e cura dell'area.

2. L'Amministrazione Comunale, attraverso il Sindaco, esprime la propria decisione motivata, obbligatoria e vincolante, circa l'opportunità di dar seguito alla idea/progetto.

3. Parere, obbligatorio motivato entro un tempo di 30 giorni decorsi i quali l'Amministrazione potrà "procedere" viene espresso dalla Municipalità territorialmente competente se l'intervento previsto ricade su un'area di propria competenza.

4. Il Servizio Qualità dello spazio urbano, che svolge funzioni centrali di coordinamento dell'intera procedura con il supporto tecnico del Servizio progettazione, realizzazione e manutenzione strade, del SAT della Municipalità territorialmente competente e dei Servizi competenti in relazione alla natura del Progetto, in caso di decisione favorevole della Amministrazione Comunale, nomina il RUP che, in relazione alla natura della idea/progetto presentata, provvede a richiedere al soggetto proponente la documentazione integrativa come di seguito riportata.

5. La proposta di affidamento deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono progetti di manutenzione, cura e riqualificazione e il loro ammontare è inferiore a 30.000 euro (comma 1 dell'art. 4) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

I. rilievo grafico e fotografico dell'area oggetto di intervento;

II. piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;

III. stima dei costi annui degli interventi a realizzarsi e dichiarazione di assunzione dei relativi oneri finanziari;

- IV. elenco nominativo e numerico dei soggetti partecipanti;
- b) se gli interventi sull'area prevedono progetti di manutenzione, cura e riqualificazione e il loro ammontare è superiore a 30.000(comma 2 dell'art. 4) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- I. descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente, delle piante presenti, della pubblica illuminazione, con relativa documentazione fotografica e rilievo grafico;
 - II. relazione descrittiva e tavole di progetto dell'intervento di riqualificazione dell'area redatto da professionista abilitato, con il dettaglio degli interventi previsti e relativo computo metrico;
 - III. piano di manutenzione e cura con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare e relativi costi annui;
 - IV. dichiarazione di assunzione da parte del Comitato civico o l'associazione dei cittadini residenti degli oneri finanziari relativi alla realizzazione del Progetto di Riqualificazione e del Piano di Manutenzione e Cura;
 - V. l'indicazione della ragione sociale dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori, con tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti oggettivi o soggettivi necessari per gli appalti pubblici di uguale valore;
 - VI. atto costitutivo del Comitato civico o l'associazione dei cittadini residenti proponente;
 - VII. elenco nominativo e numerico dei soggetti aderenti al Comitato civico o all'associazione dei cittadini residenti
 - VIII. dichiarazione dei soggetti aderenti al Comitato civico o all'associazione dei cittadini residenti di assenza delle condizioni di incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale.
 - IX. apposita fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell'Ente a garanzie delle opere e dei tempi di realizzazione.
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto delle norme di tutela, della pianificazione generale, dell'arredo urbano comunale e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare con la sottoscrizione della *"Convenzione per la riqualificazione, l'affidamento e la cura di spazi urbani"*.
8. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, tutela, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il

programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

9 Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area. Invero devono essere volti a favorire l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche esistenti.

10 Ricevuta la documentazione richiesta, il Servizio Qualità dello spazio urbano, che svolge funzioni centrali di coordinamento dell'intera procedura, con il supporto tecnico del Servizio progettazione, realizzazione e manutenzione strade e del SAT della Municipalità territorialmente competente, raccoglie i pareri dei servizi tecnici competenti, anche in sede di conferenza dei servizi e formula al soggetto proponente le eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni al Progetto.

11 Al termine della istruttoria tecnica, in caso di progetti di manutenzione, cura e riqualificazione (art. 4 comma 1) che comportano un impegno economico annuo stimato non superiore ad € 30.000, il Progetto di riqualificazione corredato della stima dei costi annui, viene autorizzato dal Servizio Qualità dello spazio urbano.

12 Nel caso di progetti di manutenzione, cura e riqualificazione che comportano un impegno economico annuo stimato superiore ad € 30.000 (art. 4 comma 2), il Progetto, corredato da computo metrico estimativo, ed il Programma di manutenzione e cura, corredato della stima dei costi annui, di cui all'art. 5 punti 1 e 2, è approvato con delibera di Giunta comunale; con la medesima delibera la Giunta autorizza il Servizio Qualità dello spazio urbano alla sottoscrizione della Convenzione con la quale il Comitato civico o l'associazione dei cittadini residenti proponente si impegna alla realizzazione dei lavori a proprie spese, nel rispetto della normativa legale vigente e secondo le norme contenute nel presente Regolamento, indicando un termine perentorio per l'inizio dei lavori.

13 Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale può indicare gli interventi che l'Amministrazione realizzerà a proprie spese a sostegno del Progetto di Riqualificazione ed i servizi che intende attivare sull'area.

ARTICOLO 7

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico urbano impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 e a sostenere i relativi oneri economici; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione del Servizio Qualità dello spazio

urbano ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta dal Servizio al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dalla normativa urbanistica vigente.

5. Il Comune, a mezzo del Settore Tecnico della Municipalità competente e della Polizia Municipale, effettua periodici sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e le attività di manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9.

6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all'esecuzione degli interventi previsti in Convenzione devono essere tempestivamente comunicati dai soggetti affidatari al Servizio Qualità dello spazio urbano.

7. Il soggetto affidatario nell'eseguire i lavori di riqualificazione è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, i sottoservizi ed ogni altra struttura insistente sull'area, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento, autorizzato dall'Amministrazione, si rendesse necessario.

8. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi autorizzati.

9. Il soggetto affidatario deve, inoltre, farsi carico di ogni responsabilità civile e penale, comprovata da idonea copertura assicurativa, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso gli interventi autorizzati

10. Il soggetto affidatario deve farsi carico, attraverso idonea copertura assicurativa, dei danni, diretti ed indiretti, che possono derivare alla Amministrazione comunale dalla esecuzione dei lavori di riqualificazione, di cui all'art. 5 comma 2, dalla imperfetta e/o incompleta realizzazione degli stessi.

11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

12. Tutto quanto autorizzato, realizzato ed introdotto c/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, allo scadere della convenzione, devono essere rimosse.

13. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Napoli e la dicitura "questa/o strada/spazio è adottato da ..." seguito dalla denominazione del soggetto affidatario.

Il cartello indicante i dati dell'affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche: dimensione massima del cartello cm 50 (orizzontale) x 30 (verticale); altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno suolo; numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata. Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia altro mezzo di illuminazione.

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento.

14. Il soggetto affidatario ha facoltà di ricercare risorse finanziarie, attraverso la partecipazione a Bandi ovvero tramite il concorso di soggetti terzi, presentando prima dell'affidamento apposito piano di finanziamento.

~~15.~~ Qualora il progetto di riqualificazione e manutenzione preveda la partecipazione di uno o più sponsor, la ricerca deve avvenire secondo le norme del Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni.

ARTICOLO 8

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale collabora alla realizzazione del Progetto con la messa a disposizione delle aree pubbliche oggetto dell'intervento.

2. L'Amministrazione comunale può partecipare alla realizzazione del progetto utilizzando proprio personale e/o delle proprie partecipate specificamente individuato in relazione alla natura degli interventi.

3. L'Amministrazione Comunale potrà collaborare al Progetto mediante la realizzazione diretta di opere.

4. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

5. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

6. una qualsiasi forma di partecipazione indiretta del Comune di Napoli attraverso il riconoscimento di agevolazioni tributarie, previste dall'articolo 24 del D.L. 133/2014, convertito nella legge dell'11 novembre 2014, n. 164, sarà subordinata all'approvazione del bilancio preventivo 2015-2017 da parte del Consiglio Comunale e potrà riferirsi all'esclusivo investimento delle opere da realizzarsi ed esercitato dal costituendo comitato in forma autonoma e regolamentata.

7. Il beneficio concesso a titolo di agevolazioni tributarie non potrà superare il 50% dell'investimento previsto e realizzato, ripartito in successive annualità, e, comunque, entro il termine della durata della convenzione



ARTICOLO 9



DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata della Convenzione per l'affidamento spazi urbani deve essere certa e correlata alla natura degli interventi previsti dal progetto.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere in ogni momento la Convenzione, per ragioni di preminente interesse pubblico.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione e nella delibera di Giunta, il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale (come da art. 7 punto 5) comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa, riservandosi l'Amministrazione azione legale di risarcimento per eventuali danni.
4. Il soggetto affidatario potrà recedere dalla convenzione previa comunicazione motivata, scritta, che dovrà pervenire al Servizio Qualità dello spazio urbano.
5. Nel caso di recesso anticipato dalla Convenzione, tutte le opere già realizzate entrano a far parte del patrimonio comunale, riservandosi l'Amministrazione azione legale di risarcimento per eventuali danni.
6. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano automatica sospensione della Convenzione.
7. Una volta realizzate le eventuali opere strutturali previste con la *"Convenzione per la riqualificazione, l'affidamento e la cura di spazi urbani"*, di cui al comma 2 dell'art. 4, il soggetto affidatario dovrà tempestivamente comunicarlo al Servizio Qualità dello spazio urbano affinché si proceda al collaudo dell'opera realizzata.


ARTICOLO 10

RESPONSABILITÀ

Il soggetto affidatario, per quanto attiene agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 4, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di riqualificazione, attraverso idonea copertura assicurativa.

ARTICOLO 11

CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE



1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della Convenzione viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Napoli.

